

ALBERTO TEALDI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

4/2025



NOTIZIARIO PER LA CLIENTELA

EDITORIALE
a cura di Tealdi Alberto

La disciplina dell'obbligo della stipula delle polizze catastrofali rischia di diventare una solita "saga" all'italiana, con continui slittamenti, ancora diversi dubbi sui soggetti obbligati (vedi le Stp) e incertezza sul carico sanzionatorio in caso di inadempimento.

Le ultime novità vedono lo slittamento a fine anno del termine per l'obbligo di stipula per le micro e piccole imprese, mentre restano fissi i limiti per le medie e grandi. Alla stessa stregua di quanto sopra ci si appresta a vivere l'obbligo per gli amministratori delle società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata personale, da iscrivere al Registro imprese entro giugno.

Anche in questo caso diverse sono le interpretazioni, addirittura tra diversi uffici del Registro Imprese e l'Amministrazione centrale, soprattutto sulla possibilità di comunicare, da parte degli amministratori, il medesimo indirizzo della società.

Su questo tema c'è ancora un po' di tempo davanti sperando in indicazioni chiare e inequivocabili.

Alberto Tealdi
Dottore commercialista
Revisore Legale dei Conti

Simona Marengo
Dottore commercialista
Revisore Legale dei Conti

Silvia Vercellone
Dottore in economia



<https://www.albertotealdi.it/>



Partecipa



SOMMARIO

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI PER IMPRESE RESIDENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE NON RESIDENTI	3
1 PREMESSA.....	3
2 SOGGETTI.....	3
3 BENI OGGETTO DI COPERTURA	3
4 EVENTI ASSICURATI.....	4
5 CONDIZIONI DEI CONTRATTI.....	4
6 TERMINI PER ADEMPIERE.....	5
7 SANZIONI	5
COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO STRANIERO EFFETTUATE NEL 2024	5
1 PREMESSA.....	5
2 SOGGETTI INTERESSATI.....	5
3 FINALITÀ DELL'ADEMPIMENTO E OPERAZIONI DA COMUNICARE	6
4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	6
5 TERMINI DI COMUNICAZIONE	7
6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO.....	7
OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI	7
1 PREMESSA.....	7
2 SOCIETÀ DA CONSIDERARE	7
3 AMMINISTRATORI DA CONSIDERARE	7
4 ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ANCHE ALLE SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE ALL'1.1.2025.....	8
5 PROFILI SANZIONATORI	8
6 DIRITTI DI SEGRETERIA.....	8
SEZIONE AGRICOLTURA	9
DIFFERITO IL TERMINE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IN CER	9
IL CONTRATTO DI CESSIONE DI ERBE IN PIEDI E I SUOI EFFETTI IN TEMA DI PPC	10

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI PER IMPRESE RESIDENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE NON RESIDENTI

Rinvio e chiarimenti

1 PREMESSA

Il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla *G.U.* 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali, prevedendo che:

- le piccole e micro imprese debbano stipulare le assicurazioni in questione entro il 31.12.2025;
- le medie imprese debbano assicurarsi entro l'1.10.2025;
- le grandi imprese debbano assicurarsi entro il 31.3.2025, ma le sanzioni per l'inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine rimane al 31.12.2025, come stabilito dall'art. 19 co. 1-*quater* del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. "Milleproroghe"), conv. L. 21.2.2025 n. 15.

L'obbligo di assicurazione è stato introdotto dall'art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla *G.U.* 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) ha diffuso l'1.4.2025 alcune FAQ con le prime indicazioni sull'operatività del DM 18/2025.

2 SOGGETTI

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

- con sede legale in Italia o con sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, nelle FAQ 1.4.2025, ha chiarito che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro, "*indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte*".

Con riferimento ai soggetti che svolgono attività professionale, come lo studio legale, il Ministero ha affermato che l'obbligo di stipulare la polizza discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. Tale chiarimento sembra doversi interpretare nel senso che le società tra professionisti (STP), che sono iscritte nel Registro, devono stipulare le polizze in oggetto.

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del *made in Italy* nelle FAQ 1.4.2025, l'obbligo assicurativo non sussiste, inoltre, per le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano ad altro titolo nessuno dei beni di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3).

3 BENI OGGETTO DI COPERTURA

Le polizze sono infatti destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Beni in godimento

L'imprenditore deve assicurare detti beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha il solo godimento, come nel caso della locazione, del *leasing* o del comodato (FAQ Ministero delle Imprese e del *made in Italy* 1.4.2025).

Beni ad uso promiscuo

Con riferimento agli immobili impiegati dall'imprenditore ad uso promiscuo, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ha chiarito che questi ricadono nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell'attivo circolante, quindi il magazzino, e i veicoli iscritti al PRA (FAQ Ministero delle Imprese e del *made in Italy* 1.4.2025).

4 EVENTI ASSICURATI

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni,

come definiti all'art. 3 del DM 18/2025.

La polizza assicurativa non copre:

- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

5 CONDIZIONI DEI CONTRATTI

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

Calcolo dei premi

I premi (l'importo che il contraente deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto "*in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio*" delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

I premi saranno aggiornati periodicamente.

Scoperto

La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell'assicurato.

In particolare:

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Massimale

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:

- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

6 TERMINI PER ADEMPIERE

I nuovi termini entro cui stipulare le polizze sono i seguenti:

- per le piccole e micro imprese, il 31.12.2025;
- per le medie imprese, l'1.10.2025;
- per le grandi imprese, il 31.3.2025, ma le sanzioni per l'inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo. Le sanzioni si applicherebbero, quindi, dal 30.6.2025.

Per individuare le "micro", "piccole", "medie" e "grandi" imprese occorre fare riferimento ai criteri della direttiva della Commissione europea 17.10.2023 n. 2775.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine rimane fissato al 31.12.2025.

Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste:

- devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;
- devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

7 SANZIONI

Se le imprese destinatarie dell'obbligo non adempiono, di tale inadempimento "*si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*".

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l'obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO STRANIERO EFFETTUATE NEL 2024

Modalità e termini

1 PREMESSA

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, nel 2025 i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo:

- effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.2024 e il 31.12.2024.

Il limite pari a 15.000,00 euro è stato così innalzato a decorrere dall'1.1.2019, rispetto al previgente limite di 10.000,00 euro, per effetto dell'art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

La soglia minima pari a 5.000,00 euro tiene invece conto dell'incremento del limite di trasferimento del denaro contante in via ordinaria, al di sopra del quale si applica la deroga per le operazioni relative al turismo straniero. Detto limite è stato infatti incrementato da un importo inferiore a 2.000,00 ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall'1.1.2023, per effetto dell'art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

In relazione alle operazioni effettuate dall'1.1.2024 al 31.12.2024, l'adempimento in esame scade il 10.4.2025 o il 22.4.2025, a seconda della periodicità di liquidazione dell'IVA.

L'adempimento è effettuato mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

2 SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 16/2012, le agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72 e i soggetti individuati dall'art. 22 del DPR 633/72.

Si tratta, in particolare:

- dei commercianti al minuto autorizzati ad effettuare cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, nonché per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- di coloro che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, in pubblici esercizi;
- di coloro che effettuano prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

- di coloro che effettuano prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- di coloro che effettuano prestazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16 e 22 del DPR 633/72;
- delle agenzie di viaggio e turismo che effettuano l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

3 FINALITÀ DELL'ADEMPIMENTO E OPERAZIONI DA COMUNICARE

In deroga al divieto di utilizzo del contante, stabilito dall'art. 49 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, per le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro effettuate dall'1.1.2024 al 31.12.2024, l'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 16/2012 consente il superamento del limite fino ad un importo di 15.000,00 euro, per le operazioni legate al turismo effettuate:

- da parte dei suddetti soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-*ter* (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72;
- nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

In ragione delle modifiche apportate all'art. 3 co. 1 del DL 16/2012 da parte dell'art. 1 co. 245 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in vigore dall'1.1.2019, la deroga si applica a tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato italiano.

In precedenza, invece, sino al 31.12.2018, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) erano soggetti al limite ordinario di utilizzo del contante.

3.1 ADEMPIMENTI AI FINI DELLA DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- comunichi all'Agenzia delle Entrate, in via preventiva, l'intenzione di aderire alla speciale disciplina, indicando il conto corrente che intenderà utilizzare;
- all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR 445/2000, attestante che lo stesso non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate relativa all'intenzione di applicare la disciplina in esame.

Comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati (ex art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio (ex art. 74-*ter* del DPR 633/72) devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate.

3.2 VARIAZIONE DEL LIMITE PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DEI CONTANTI

L'art. 1 co. 384 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando l'art. 49 del DLgs. 231/2007, ha stabilito l'incremento del limite all'utilizzo del denaro contante da un importo inferiore a 2.000,00 ad un importo inferiore a 5.000,00 euro, a decorrere dall'1.1.2023.

Nel 2025, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.1.2024 al 31.12.2024.

Pertanto, poiché la disciplina dell'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 16/2012 si pone in deroga all'ordinario divieto di utilizzo dei contanti, deve ritenersi che l'obbligo di comunicazione in esame, riferito all'anno 2024, non riguardi le operazioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e inferiore a 5.000,00 euro, ancorché nell'art. 3 co. 2-*bis* del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia esplicitamente riferimento all'importo di 1.000,00 euro, conformemente ad un precedente limite previsto dall'art. 49 del DLgs. 231/2007.

4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione è effettuata compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

La compilazione del quadro TU avviene in modalità analitica, esponendo:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;

- Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;
- data di emissione del documento/fattura;
- numero della fattura;
- data di registrazione della fattura;
- imponibile;
- IVA applicata.

Il riepilogo del modello compilato avviene nel quadro TA.

5 TERMINI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l'anno 2024, devono essere effettuate entro:

- il 10.4.2025, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;
- il 22.4.2025 (primo giorno lavorativo successivo al termine ordinario del 20.4.2025, essendo giorni festivi sia il 20.4.2025 che il 21.4.2025), da parte degli altri soggetti.

Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, la periodicità delle liquidazioni IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente per via telematica:

- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI

Nota Ministero delle Imprese e del made in Italy 13.3.2025 n. 43836

1 PREMESSA

Il comma 860 dell'art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), apportando modifiche all'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche "agli amministratori di imprese costituite in forma societaria" l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – da iscrivere al Registro delle imprese, così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Chiarimenti ufficiali

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la nota 12.3.2025 n. 43836, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al nuovo obbligo.

2 SOCIETÀ DA CONSIDERARE

L'obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a tutte le società con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali, quali:

- la società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola;
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna;
- le società consortili, in quanto svolgono un'attività sociale volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

3 AMMINISTRATORI DA CONSIDERARE

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgano l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Applicazione dell'obbligo anche ai liquidatori

L'obbligo si applica anche ai liquidatori. Sarebbe, infatti, irragionevole ritenere che, proprio nella delicata fase di liquidazione della società, possano considerarsi venute meno quelle superiori esigenze di interesse pubblico che hanno determinato l'obbligo di esposizione nel Registro delle imprese di un diretto domicilio digitale dei soggetti cui è affidata l'amministrazione della società, sia pure nella limitata prospettiva della sua liquidazione (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

4 ESTENSIONE DELL'OBBLIGO ANCHE ALLE SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE ALL'1.1.2025

La nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 ha stabilito che l'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il 30.6.2025.

5 PROFILI SANZIONATORI

Non è previsto uno specifico termine per l'adempimento dell'obbligo, né apposite sanzioni per il caso in cui tale obbligo resti inadempito.

Ciò diversamente da quanto accaduto in occasione dell'estensione dell'obbligo a società e imprenditori individuali, quando, nel caso di soggetti già iscritti, era stata fissata una data entro la quale si sarebbe dovuto provvedere, precisandosi che la sanzione (quella prevista dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, o quella di cui all'art. 2194 c.c., in misura triplicata) sarebbe stata applicata previa diffida a regolarizzare il tutto entro 30 giorni, mentre, nel caso di nuove iscrizioni, si è stabilito che l'ufficio del Registro delle imprese che riceva una domanda priva di indicazione del domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

Sul tema, la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 rileva come l'omissione dell'indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'*iter* istruttorio della domanda presentata dall'impresa.

A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la Camera di commercio ricevente l'istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Sotto il profilo sanzionatorio – prosegue la nota MIMIT – la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, in ragione del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689/81, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d'estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 16 del DL 185/2008 convertito.

Ciò detto, peraltro, il MIMIT conclude nel senso che comunque residua l'applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., da 103,00 a 1.032,00 euro, con riduzione ad un terzo nel caso in cui l'obbligo venga adempiuto nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine.

6 DIRITTI DI SEGRETERIA

L'art. 1 co. 860 della L. 207/2024 – per il tramite dell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito – estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo previsto dall'art. 16 co. 6 del DL 185/2008 convertito. L'ultimo periodo del comma richiamato stabilisce che *“l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”*. La nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 osserva come la disposizione sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale dell'impresa, e nulla dispone con riguardo all'ipotesi in esame. Un'interpretazione estensiva della norma, tuttavia, è considerata necessaria per la irragionevolezza di una diversa soluzione.

Si ritiene, pertanto, che l'esenzione in questione operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

Pertanto, anche la sola comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo PEC va eseguita con una *“Pratica semplice”* ed è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Di contro, la comunicazione o la variazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore presentata in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell'amministratore medesimo) al Registro delle imprese resta soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.

SEZIONE AGRICOLTURA

DIFFERITO IL TERMINE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IN CER

Tratto da “La Zappa”

A seguito dei recenti interventi in tema di produzione di energia elettrica con apporto in Comunità Energetica, è stato prorogato il termine per la richiesta del contributo a fondo perduto al 30.11.2025.

Il mondo delle Comunità Energetiche (CER) accoglie con favore le novità annunciate dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Picchetto Fratin. In occasione della fiera della transizione energetica di Rimini, tenutasi nei primi giorni di marzo, il Ministro ha annunciato la proroga del termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi PNRR, fissata ora al 30 novembre p.v.. La vera novità è legata all’estensione della platea dei beneficiari: il contributo sarà accessibile anche agli impianti installati in comuni con meno di 30.000 abitanti, a differenza della disposizione precedente che prevedeva l’erogazione del contributo a fondo perduto, del 40%, solo per gli impianti posti in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Oltre al contributo di cui sopra, a fondo perduto, i produttori potranno beneficiare di una tariffa incentivante garantita, per un periodo di 20 anni, la cui quota sarà a discrezione del regolamento della CER, che sarà importante per garantire una maggiore redditività ai produttori stessi.

Le Comunità Energetiche si confermano un modello innovativo rivolto alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tramite la partecipazione alla CER i benefici sono reciproci: i produttori di energia elettrica ne garantiscono l’immissione nella rete della Comunità, gestita tramite una cabina elettrica principale, mentre i consumatori beneficiano di un risparmio economico grazie agli incentivi a cui la Comunità Energetica accede, riducendo l’impatto ambientale.

I produttori possono essere sia soggetti privati sia soggetti titolari di partita Iva, ivi inclusi gli imprenditori agricoli. Ciò rappresenta una grande opportunità per coloro che decidono di intraprendere investimenti in ambito di produzione di energia rinnovabile tramite impianti fotovoltaici.

Si ricorda che il Legislatore ha previsto la possibilità per le aziende che svolgono le attività agricole di cui al comma 1, dell’articolo 2135, cod. civ., ovvero la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, di svolgere attività che per loro natura sono attività commerciali, ma che in forza della connessione con l’attività agricola principale e poiché svolte dal medesimo imprenditore agricolo, assumono la qualifica di attività agricole connesse, quali ad esempio la produzione di energia elettrica.

Ai fini del trattamento delle imposte dirette, la connessione con l’esercizio dell’attività agricola si ritiene, in ambito fotovoltaico, sempre verificata per la quota di energia elettrica che non eccede i 260.000 kwh prodotti su base annua. Entro tale “franchigia” il reddito derivante dalla cessione di energia elettrica è pertanto qualificato sempre come “reddito agrario” ex articolo 32, Tuir.

Per la parte di energia prodotta che eccede i 260.000 kwh annui, se rispettati i requisiti di connessione di cui alla Circolare n. 32/E/2009, il reddito dell’attività di produzione di energia elettrica ricade sempre e comunque nel è comunque “reddito di impresa” determinato in modo “forfettario” oppure è consentito determinarlo seguendo le regole ordinarie di determinazione ex articolo 55, Tuir. Il primo criterio prevede una determinazione forfettaria del reddito applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi derivanti dalla cessione di energia elettrica registrati ai fini Iva e può essere applicato, sempre relativamente alla parte eccedente la franchigia, esclusivamente se soddisfatto almeno uno dei requisiti previsti dalla citata circolare n. 32/E/2009.

Le disposizioni dovrebbero essere pertanto applicabili anche ai soggetti che partecipano a Comunità Energetiche poiché le norme di carattere civilistico e fiscale non rilevano rispetto al soggetto a cui viene ceduta l'energia prodotta, ma al soggetto produttore.

In questo contesto, si sottolinea che il pagamento ricevuto dal GSE che la CER attribuisce ai propri membri per la quota di energia prodotta non ha rilevanza fiscale per la Comunità Energetica, ma rimane direttamente in capo al soggetto produttore. La CER gestisce, in qualità di Referente, tutti i rapporti con il GSE compreso l'incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi e il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE, tramite un rapporto di mandato senza rappresentanza. I contributi, così come sottolineato dalla Risoluzione 37/2024, assumono rilevanza reddituale in capo ai singoli membri ai quali si applica il regime fiscale proprio del soggetto beneficiario.

IL CONTRATTO DI CESSIONE DI ERBE IN PIEDI E I SUOI EFFETTI IN TEMA DI PPC

Tratto da "La zappa"

Tra imprenditori agricoli è possibile stipulare contratti per l'acquisto di beni non ancora presenti. È questa la peculiarità del contratto di vendita "in piedi" che consente di cedere/acquistare ad una determinata data la proprietà di un bene non ancora esistente che si materializzerà nel corso della durata del contratto.

Il bene oggetto di cessione è infatti individuato nei frutti che il fondo e le coltivazioni ivi presenti sono in grado di produrre. Ciò implica che il contratto di vendita in piedi può comprendere, oltre ai frutti futuri, anche le coltivazioni già presenti alla stipula del contratto.

Le vendite "in piedi", che rientrano tra i contratti atipici, si differenziano in relazione all'oggetto di cessione e producono, in una prima fase, solo effetti obbligatori tra le parti.

La *vendita di piante in piedi* ricomprende la vendita di legname e parti del bosco preventivamente individuate e segnate, nonché appezzamenti di cui l'acquirente diviene proprietario mediante la separazione dal suolo ovvero il taglio.

Diversamente, la *vendita su pianta* configura quale cessione di frutti di una piantagione già presenti al momento della stipula del contratto o che verranno prodotti nell'arco temporale di riferimento. Anche in questo caso il passaggio di proprietà avviene solo in fase di separazione.

Ulteriore configurazione è rappresentata dalla *vendita in piedi di erbe*. Questa fattispecie comprende sia la fattispecie per la quale è concesso il pascolamento del bestiame sul fondo altrui sia la concessione di taglio e raccolta dell'erba. In ogni caso la cessione della proprietà avviene con la separazione dal suolo che può avvenire per il tramite diretto degli animali o l'utilizzo di attrezzatura da parte dell'acquirente.

La disciplina della vendita di piante di erbe in piedi è esclusa espressamente dalle norme di cui alla Legge 203/82, secondo l'art. 56 della stessa Legge, qualora il contratto abbia durata infrannuale e il terreno sia soggetto a rotazione agraria.

L'esclusione dalla disciplina speciale è condivisibile in quanto la cessione è ricondotta ad una vera e propria compravendita. Il cedente svolge tutte le pratiche di coltivazione, quali la semina, l'irrigazione, la concimazione fino alla maturazione del prodotto oggetto di cessione. L'acquirente si occuperà del solo taglio e raccolta senza alcuna intromissione nella fase di gestione del fondo. Inoltre l'esclusione dalla disciplina dei contratti agrari risulta pacifica nel momento in cui il contratto è destinato ad una durata infrannuale tale da non poter garantire una continuità nello svolgimento di un'attività agricola sul fondo.

Il cedente in sede di esecuzione del contratto si limita a consegnare il fondo all'acquirente per lo svolgimento delle pratiche di taglio. Il godimento del fondo, ovvero lo svolgimento delle attività di coltivazione, sono svolte unicamente dal soggetto proprietario/conducente il quale è gravato dal rischio di perdita del prodotto del fondo. La controparte non si accolla rischi particolari legati al fondo e alla fase di coltivazione.

Ciò implica che la stipula di un contratto di cessione di erbe in piedi, di durata infrannuale relativa ad un fondo oggetto di rotazione agraria non comporta la cessione del diritto di godimento del fondo anche con riferimento alle disposizioni previste in tema di Piccola Proprietà Contadina.

Si ricorda infatti che la cessione del diritto di godimento di un fondo nel quinquennio di monitoraggio acquistato invocando, in sede di atto notarile, l'agevolazione della PPC comporta decadenza dall'agevolazione con obbligo di riversamento della maggiore imposta dovuta, sanzioni e interessi.

È necessario porre però attenzione sui contratti di durata superiore all'anno e ai contratti in cui vi è intromissione del soggetto acquirente nelle pratiche di coltivazione del fondo: questa fattispecie differisce dai precedenti e pone le basi per una riqualificazione del contratto sotto la forma di affitto di fondo rustico.